

COMUNE DI CORSICO

Milano

SERVIZIO DI BROKERAGGIO

CAPITOLATO

ART. 1 – OGGETTO

Il presente capitolato disciplina il servizio di brokeraggio, ai sensi degli art. 106 e seguenti del D.Lgs.n. 209/2005, a favore del Comune di Corsico.

L'aggiudicatario del servizio, *di seguito indicato come Broker* si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione attività di assistenza in materia assicurativa e, in particolare, si impegna ad espletare le attività specialistiche di seguito indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. **Servizi di assistenza, consulenza e gestione** del programma assicurativo globale per la definizione degli schemi di polizza, relativi alle varie tipologie di rischi assicurabili dall'Amministrazione, compresa l'analisi dei rischi e l'attività svolta alla rivalutazione del patrimonio immobiliare, stima di opere d'arte, nonché per ogni altro oggetto di assicurazione;
2. Redazione di report preventivi e consuntivi finalizzati specificatamente **alla gestione economica delle attività assicurative** compatibilmente con gli adempimenti contabili previsti dalle norme vigenti in materia per gli Enti Locali (es. elementi concreti che consentano all'Amministrazione di determinare correttamente le dimensioni degli stanziamenti da porre in Bilancio per la copertura finanziaria di tutte le spese attinenti le polizze assicurative, da prevedere a titolo di base di gara in sede di procedure di selezione del contraente, a copertura delle somme da corrispondere a titolo di premio annuale alle compagnie aggiudicatrici, delle somme da corrispondere a titolo di franchigie, conguagli, ecc.);
3. **Analisi delle polizze esistenti** e predisposizione di un programma assicurativo completo e confacente alle esigenze dell'Ente, che tenga conto della più recente giurisprudenza e delle disposizioni dei C.C.N.L.;
4. Relativamente alla procedura per **l'affidamento del "Servizio assicurativo dell'Ente"**: analisi dell'andamento e delle opportunità del mercato assicurativo, nonché valutazione dell'ipotesi e modalità di ricollocamento dei contratti, con la specifica proposta e redazione dei capitolati di polizza da mettere a gara e assistenza nella predisposizione dei documenti di gara. Per le polizze in essere, nel caso di cessazione anticipata del contratto, la produzione della suddetta documentazione dovrà avvenire entro 20 (venti) giorni dalla conoscenza e comunque in tempi utili a consentire la ricollocazione del rischio da parte dell'Amministrazione;
5. Relativamente alla procedura di affidamento del **"Servizio di brokeraggio e assistenza nella gestione dei sinistri"** (attivi, passivi, sotto franchigia ecc) redazione del capitolato tecnico, nonché assistenza nella predisposizione dei documenti di gara.
6. Assistenza nella **gestione tecnica ed amministrativa delle polizze** con il controllo sull'emissione delle medesime, appendici, scadenze dei ratei (entro 45 gg dalla scadenza dei premi) ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile, anche relativamente a polizze già in corso alla data di decorrenza della prestazione. La gestione deve essere garantita anche per i sinistri che, occorsi precedentemente all'aggiudicazione, non siano ancora stati definiti al momento della sottoscrizione del contratto, aggiornamento delle polizze in relazione alle esigenze assicurative dell'Ente, segnalazione preventiva, anche per polizze già in corso alla data dell'inizio dell'incarico. Qualora il premio di polizza debba essere corrisposto entro la data di decorrenza della copertura e l'Amministrazione comunale si trovi nell'impossibilità di provvedere tempestivamente al pagamento, pur avendo già emesso il relativo mandato, il Broker si impegna ad anticipare i premi assicurativi in nome e per conto del Comune di Corsico che rimborserà l'importo versato entro 30 giorni dalla scadenza, previo esito dei controlli previsti per legge.
7. **Assistenza nella gestione dei sinistri**. L'assistenza nella gestione deve essere garantita per tutti i sinistri (attivi, passivi, sotto franchigia ecc.) e anche per quelli accaduti precedentemente

all'aggiudicazione di cui alla presente procedura, non ancora definiti in tale data, compresi quelli ricadenti nella gestione del precedente Broker. Il Broker dovrà garantire la corretta gestione dell'intero ciclo di trattazione del sinistro, assicurando il tempestivo pagamento da parte delle Compagnie assicuratrici delle somme spettanti e garantendo la trasmissione all'Ente di tutta la documentazione attestante la chiusura del sinistro, che sia stato pagato o meno. Al Broker competono tutte le attività necessarie per l'apertura dei sinistri (ricevimento della richiesta di risarcimento o segnalazione di sinistro da parte degli uffici comunali, inoltre alla Compagnia, richiesta agli Uffici comunali di relazioni, inoltre delle informazioni alle Compagnie). Il Broker dovrà convocare bimestralmente il Gruppo di lavoro comunale al fine di concordare eventuali linee di azione su sinistri controversi e per scambio reciproco di informazioni. Inoltre dovrà predisporre, in caso di richiesta espressa da parte del Comune di Corsico, un'analisi specifica della situazione anche di singoli sinistri (motivi del mancato pagamento da parte della compagnia, criticità, proposte risolutive connesse ed altri adempimenti analoghi).

In particolare:

Sinistri attivi: Gestione stragiudiziale dei sinistri attivi o confacenti alle varie tipologie di rischio (compreso il cd. Indennizzo Diretto), con assistenza nelle varie fasi di trattazione al fine di conseguire, nel minor tempo possibile, la liquidazione o il risultato sperato nei confronti delle società assicuratrici;

Per eventuali risarcimenti, offerti per somme inferiori al danno richiesto o documentato dai competenti uffici comunali, sarà cura del Broker produrre gli elementi necessari a giustificare la differenza, allegando un proprio parere di congruità non vincolante per l'Ente.

Sinistri passivi: il Broker si impegna ad esprimere una propria valutazione in merito ai sinistri passivi aperti innanzitutto sulla ricevibilità, quindi sulla competenza (Compagnia, Amministrazione comunale), sia sull'entità del risarcimento in caso di danno entro la soglia di franchigia.

8. Presentazione di un **riepilogo con frequenza semestrale** relativo alla **situazione dei sinistri** contenente l'indicazione di quelli aperti, liquidati, riservati e dichiarati senza seguito;
9. Trasmissione di informazioni inerenti le **innovazioni legislative** nelle assicurazioni degli Enti Pubblici e di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel prosieguo del rapporto. Segnalazione delle novità del mercato assicurativo e tempestiva trasmissione al Comune di Corsico di novità proposte dalle compagnie di assicurazione.
10. **Formazione ed aggiornamento del personale** indicato dall'Ente in relazione agli aspetti operativi e gestionali del servizio assicurativo;
11. **Predisposizione di un rapporto annuale** relativo allo stato dell'intero pacchetto assicurativo dell'Ente con indicazione degli interventi effettuati, dei costi, degli eventuali risparmi conseguiti e delle strategie da attuare a breve e medio termine;
12. **Consulenza, assistenza, formulazione pareri**
 - a favore di Amministratori e dipendenti dell'Ente, che ne facciano richiesta, per problematiche professionali e/o di categoria, nonché studio di convenzioni o contratti relativi a coperture assicurative individuali in vari settori di rischio;
 - relativamente a convenzioni o contratti che il Comune di Corsico vada a stipulare con Terzi, nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico degli stessi, nonché verifica di corrispondenza delle Polizze, da questi stipulate, alle norme della convenzione o del contratto;
 - nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico dei soggetti che utilizzano, anche in via occasionale impianti, immobili e beni del Comune di Corsico;
 - nella verifica del rispetto, da parte delle compagnie assicuratrici, degli adempimenti contrattuali nelle specifiche polizze (es. termini di trasmissione ecc.), e in caso di inadempienze, in merito ad azioni di sollecito nei confronti delle compagnie ed in caso di

ripetute inottemperanze in merito all'adozione di provvedimenti congiunti con l'Amministrazione per la circostanziata segnalazione alla competente autorità di controllo.

L'assistenza da fornire tempestivamente potrà essere telefonica, telematica, on line o con intervento di proprio personale presso gli Uffici comunali, verbale o formale

- 13. Messa a disposizione di software utilizzabili anche** tramite Internet, per la gestione automatizzata dei contratti di assicurazione e la verifica dello stato dei sinistri, a cui si possa accedere in qualsiasi momento per:
- Informazione di dettagli di ogni singola Polizza;
 - Informazioni relative ai dati contabili di ciascuna singola Polizza;
 - Elenco dei sinistri aperti su ogni singola Polizza, con possibilità di accedere ad ogni singolo sinistro, le cui informazioni saranno quelle richieste dall'Ente.
- 14.** Individuazione di un **Responsabile del Servizio**, avente adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio stesso che risponderà per qualsiasi problematica di consulenza e assistenza assicurativa per il Comune di Corsico. Il suddetto avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio. Nel caso di assenza dovrà essere altresì individuato un sostituto del responsabile, che dovrà comunque possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio. Al fine di una più efficiente resa del servizio, il Broker aggiudicatario, comunicherà inoltre formalmente i nominativi dei referenti diretti per i vari rapporti con l'Ente, individuati nell'ambito della struttura organizzativa descritta in sede di gara. Il Responsabile inoltre dovrà garantire, entro 24 ore via mail o altro mezzo di comunicazione, una risposta ed, entro 48 ore dalla richiesta, la propria presenza presso la sede dell'Amministrazione.
- 15.** Interazione con l'attuale Broker incaricato per porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze. Nel passaggio dell'incarico su polizze in corso o in via di stipula trovano applicazione le norme del codice Deontologico, *approvato dall'Assemblea dell'AIBA del 02/12/1988*, modificato dall'Assemblea del 15/06/1994, 18/06/1999, del 28/06/2005 e del 22/06/2010, nonché del Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006 e del D. Lgs 209/2005 in quanto applicabili.

ART. 2 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

L'attività prestata dal Broker non comporta alcun onere finanziario diretto a carico del Comune di Corsico, in quanto, come da prassi consolidata di mercato, viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del broker (clausola di brokeraggio).

La provvigione viene calcolata applicando la percentuale predeterminata nella misura fissa del 10% ai premi imponibili richiesti dalle compagnie assicuratrici per la stipula dei contratti di assicurazione.

Tale provvigione troverà applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del piazzamento di contratti esistenti, successivamente alla scadenza del loro termine naturale o all'eventuale risoluzione anticipata degli stessi.

Sarà onere del Broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi. L'Ente non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle compagnie assicurative.

Il broker maturerà il diritto ad incassare le provvigioni di propria spettanza sui premi assicurativi a far data dalla prima scadenza utile dei contratti assicurativi già in corso.

Detto subentro nei contratti in corso e/o in via di stipula avverrà alle condizioni massime individuate nella misura provvisoria stabilita nelle polizze in corso pari al 10%

L'importo delle provvigioni ovvero le percentuali e le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di gara per l'affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportate nel testo contrattuale.

Nell'ipotesi in cui l'Amministrazione non ritenga di procedere alla stipula dei predetti contratti o le relative gare d'appalto non pervengano a buon fine con l'aggiudicazione, nessun compenso potrà essere richiesto al Comune di Corsico.

ART. 3 - VARIAZIONI AL SERVIZIO

Il Comune di Corsico si riserva la facoltà di proporre, nel periodo di vigenza del contratto, tutte quelle variazioni che possano ritenersi utili al miglior funzionamento del servizio, oltre quelle che si dovessero rendere necessarie in caso di aumento o diminuzione delle attività del Comune di Corsico e/o del numero degli utenti. Le eventuali modifiche all'attuale organizzazione del Comune di Corsico non comporteranno alcuna modifica alle condizioni contrattuali stabilite con il presente capitolato.

ART. 4 – DURATA

L'incarico avrà durata triennale, con decorrenza dal 31/12/2017 e fino al 31/12/2020. Dalla decorrenza dell'incarico il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo del Comune di Corsico. A tal fine il Broker aggiudicatario si impegna a prendere i necessari contatti ed a coordinarsi in tempi congrui con il precedente Broker, come da codice deontologico e principi generali in materia. In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte del Comune di Corsico, l'aggiudicatario si impegna comunque alla continuazione del rapporto contrattuale al fine di consentire l'espletamento delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, e fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con la stessa amministrazione, per un periodo non superiore a 180 gg. dalla data della raccomandata a.r. di recesso, di risoluzione o dalla scadenza naturale.

ART. 5 – OBBLIGHI RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI E ASSISTENZIALI

L'affidatario del servizio si impegna all'osservanza di tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, nonché di previdenza e disciplina infortunistica nei confronti del personale assunto alle proprie dipendenze, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

ART. 6 – OBBLIGHI DELLE PARTI

Con la partecipazione alla gara il concorrente espressamente riconosce che tutte le clausole e condizioni, previste nel presente capitolato e nei documenti di gara, hanno carattere di essenzialità e ne accetta incondizionatamente il contenuto.

Il Broker agisce nell'esclusivo interesse del Comune di Corsico, osservando tutte le indicazioni che lo stesso fornirà. Il Broker svolgerà la propria attività con il supporto degli uffici del Comune di Corsico senza peraltro assumere nei confronti di questi ultimi alcun diritto di direzione e coordinamento, né potrà impegnare in alcun modo l'Ente stesso, se non preventivamente autorizzato.

L'Amministrazione è in ogni caso libera di accettare in tutto o in parte le proposte presentate.

In particolare il Broker:

- non potrà sottoscrivere documenti contrattuali per conto del Comune di Corsico;
- dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio ed assicurare la completezza delle proposte relative alle coperture dei rischi necessarie all'Amministrazione;
- dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell'Ente, come individuato ai sensi del presente capitolato. In tale ottica, egli assumerà l'impegno a collaborare con il Broker attualmente incaricato dall'Amministrazione per il pieno e completo passaggio delle competenze.
- dovrà mantenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 cc.
- dovrà farsi carico di tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento del servizio e di tutti i rischi connessi all'esecuzione del servizio stesso.
- ha l'obbligo di comunicare al Comune di Corsico ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione del medesimo, ferma restando la facoltà del Comune di Corsico di risolvere in tale ipotesi il contratto, senza che l'aggiudicatario possa eccepire inadempimento alcuno nei confronti del Comune stesso.

ART. 7 – RESPONSABILITÀ DEL BROKER

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare o integrare, dall'Amministrazione comunale, e per quanto attiene alle valutazioni rese nell'espletamento dell'incarico e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri.

Il Broker è, altresì, responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente la necessità di provvedere alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali, dei Dirigenti o dei funzionari preposti al servizio e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria al superamento di eventuali criticità.

L'Amministrazione avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal Broker nell'espletamento del servizio.

Il Broker risponde di eventuali danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del contratto

ART. 8 – PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI

Nell'ambito della gestione delle polizze, l'Amministrazione provvederà alla liquidazione dei premi all'agenzia di brokeraggio che risulterà aggiudicataria del servizio, previa indicazione da parte del Broker, almeno 45 giorni prima della scadenza indicata nelle relative polizze, dei dati necessari per effettuare i predetti pagamenti. Il Broker, in nome e per conto del Comune di Corsico provvederà a versare il corrispettivo alla Compagnia di Assicurazione.

Se il Broker non effettuasse il pagamento nei confronti della compagnia entro i termini di polizza sarà applicata nei confronti del medesimo una penale di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo. Inoltre sarà ritenuto civilmente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Il Broker invierà al Comune di Corsico copia delle polizze o delle appendici opportunamente quietanzate.

In ordine all'efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della compagnia di assicurazione, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili del Comune di Corsico e, pertanto, il mandato di pagamento fatto a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per il Comune di Corsico stesso. Si applicano in ogni caso le norme di cui all'art. 118 del D. Lgs 209/2005 e del Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006.

Qualora il premio di polizza debba essere corrisposto entro la data di decorrenza della copertura e l'Amministrazione comunale si trovi nell'impossibilità di provvedere tempestivamente al pagamento, pur avendo già emesso il relativo mandato, il Broker si impegna ad anticipare i premi assicurativi in nome e per conto del Comune di Corsico che rimborserà l'importo versato entro 30 giorni dalla scadenza, previo esito positivo dei controlli previsti per legge.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla compagnia di assicurazioni entro i termini indicati dalle polizze assicurative, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

ART. 9 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Data la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto di appalto, il Comune di Corsico si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ex art. 1373 Codice Civile, previo preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni da formalizzare al Broker. Si riserva altresì la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore del Broker per il recesso.

In caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto e definite dal presente Capitolato e/o nella proposta tecnica ed economica presentata in sede di gara, l'Amministrazione comunale provvederà a diffidare l'aggiudicatario ad adempiere nel termine di quindici giorni, o comunque entro scadenze definite in altri rapporti contrattuali o da specifiche previsioni normative, o altro termine ritenuto congruo.

In caso di gravi o reiterati episodi di inadempimento troveranno applicazione le disposizioni degli articoli 1453 e seguenti del codice civile. In particolare l'Amministrazione si riserva la facoltà di **risolvere** di diritto il contratto, ex art. 1456 codice civile, senza alcun genere di indennità e compenso del Broker, qualora non fosse garantito il pieno adempimento delle obbligazioni previste dal presente capitolato.

Costituiscono ulteriore causa di risoluzione di diritto del contratto, ex art. 1456 C.C.:

- la radiazione o la cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs 209 del 7/9/2005 (Codice delle assicurazioni private);
- l'impiego di personale non adeguatamente qualificato per l'espletamento del servizio;
- la circostanza che l'aggiudicatario si renda colpevole di frode ai danni dell'Ente;
- la violazione dell'obbligo di riservatezza posto dal presente capitolato;
- l'aver commesso, nel corso del periodo di validità del contratto, tre violazioni degli obblighi contrattuali formalmente contestate con le modalità riportate nel secondo capoverso del presente articolo.

Il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva.

In caso di risoluzione, all'aggiudicatario saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell'inadempimento degli impegni contrattuali.

In caso di risoluzione del contratto è in facoltà del Comune di Corsico affidare l'esecuzione del servizio al concorrente che segue in graduatoria.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010), trova altresì applicazione la clausola risolutiva espressa in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.

ART. 10 – CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

In caso di violazione agli obblighi contrattuali, intendendosi per tali le disposizioni contenute nel presente capitolato ovvero nell'offerta tecnica del Broker aggiudicatario, il Comune di Corsico provvederà a formalizzare circostanziata contestazione scritta con diffida ad adempiere, a mezzo raccomandata ar, assegnando al Broker un termine di 15 giorni naturali e consecutivi od altro termine ritenuto congruo per produrre contro deduzioni scritte.

ART. 11 - RISERVATEZZA

Tutti i documenti prodotti dall'aggiudicatario saranno di proprietà del Comune di Corsico. Le parti si impegnano reciprocamente a scambiarsi tutte le informazioni necessarie ed utili alla corretta esecuzione del presente Contratto. L'aggiudicatario da parte sua si impegna a adottare tutte le misure atte a garantire un'adeguata tutela dei dati e delle informazioni ricevute dal Comune di Corsico assicurando la necessaria riservatezza circa il loro contenuto ed in particolare a:

- Non cedere, consegnare, rendere disponibile a qualsiasi titolo o comunque comunicare /divulgare per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento il contenuto di tali informazioni a terzi, senza l'autorizzazione scritta del Comune di Corsico;

- Limitare al proprio personale strettamente indispensabile la conoscenza o l'accesso al contenuto delle informazioni fornite dal Comune di Corsico, rendendolo individualmente e previamente edotto degli obblighi di riservatezza previsti dal Contratto;

analogamente il Comune di Corsico si impegna a adottare adeguati criteri di riservatezza nei confronti dell'aggiudicatario.

ART. 12 - CONTROVERSIE

Ai sensi di quanto disposto dalla normativa in vigore, per tutte le controversie relative al servizio oggetto del presente capitolato, è competente il Foro di Milano

ART. 13 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si fa rinvio alla legislazione vigente, in particolare in materia di appalti pubblici di servizi, nonché al Dlgs.vo n. 209/2005